

rendicontazione. Ciò, evidentemente, non contribuisce, da una parte, a rendere maggiormente trasparenti le scelte effettuate per la ripartizione delle risorse fra le diverse destinazioni di spesa e, dall'altra parte, a razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla identificazione dei centri di responsabilità amministrativa, con le evidenti ripercussioni sul funzionamento del sistema di controlli interni<sup>7</sup>.

La classificazione delle voci del bilancio regionale è rimasta invariata anche dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 febbraio 2005 in materia di *codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ex art. 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Il predetto Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici è finalizzato alla rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai Tesorieri delle Amministrazioni, al fine di superare le disomogeneità tra i dati rilevati dai differenti sistemi contabili delle Amministrazioni pubbliche, anche in vista della verifica, in corso d'esercizio, del rispetto delle regole di finanza pubblica stabilite a livello europeo (art. 104 del Trattato relativo alla procedura sui disavanzi eccessivi onde garantire il rispetto dei parametri stabiliti – indebitamento/PIL <3 per cento e rapporto debito/PIL <60 per cento).

La vigente disciplina contabile regionale prevede, in materia di controlli interni e segnatamente di controllo di regolarità contabile, a seguito della modifica di recente apportata dall'art. 15 della legge regionale 16 luglio 2004 n. 1, in combinato disposto con l'art. 17 della stessa legge, quali siano i compiti affidati alla Ragioneria nell'esercizio della funzione di verifica della regolarità contabile sugli atti amministrativi comportanti accertamenti di entrate o impegni di spesa nonché sugli atti di liquidazione e su titoli di spesa, specificandone modalità e tempi di esecuzione. La citata novella dispone che ogni atto ed ogni deliberazione che comportino accertamenti in entrata a favore del bilancio regionale o impegni di spesa a carico dello stesso siano trasmessi alla Ragioneria, unitamente alla relativa documentazione, onde consentire alla stessa l'esercizio, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti, delle verifiche di regolarità contabile. Verifiche che si possono concludere con l'ammissione a registrazione ovvero con la restituzione degli atti non registrati accompagnati dalle eventuali osservazioni relative ai vizi di regolarità contabile riscontrati. Trascorsi inutilmente i 15 giorni previsti può darsi corso all'esecuzione dell'atto sottoposto a controllo. In ogni caso l'organo competente può, sotto la propria responsabilità, applicare l'atto anche prima dell'avvenuta

---

<sup>7</sup> A quanto detto deve aggiungersi un'ulteriore considerazione circa le difficoltà di omogeneizzazione dei dati del rendiconto regionale con quelli delle altre realtà regionali tanto da far sì che il Trentino Alto Adige risulti in alcuni casi escluso da analisi di carattere finanziario svolte a livello nazionale.

registrazione. Nel corso della gestione riguardata, sulla base di quanto fatto presente dal competente Servizio dell'Amministrazione regionale, risultano essere state trasmesse, per il visto contabile, 350 delle 391 deliberazioni adottate dalla Giunta. Sempre nel corso del 2005 sono stati emessi dai dirigenti delle strutture regionali 1850 decreti di liquidazione tutti trasmessi alla Ragioneria per il prescritto controllo. Il 50 per cento circa dei provvedimenti sottoposti a controllo ha subito dei rilievi da parte della Ragioneria per mancanza di documentazione o rettifiche per errori materiali che non hanno comportato irregolarità di particolare importanza riuscendo ad avere comunque seguito. Quel che si deve sottolineare, a tale ultimo proposito, è la mancanza di un sistema informativo che colleghi con un flusso di dati in linea tutti i servizi dell'Amministrazione regionale, il che comporta, ancora oggi, la trasmissione cartacea degli atti sottoposti a controllo che convergono tutti sulla Ragioneria, con evidenti ricadute sui tempi di espletamento delle procedure di inserimento dei dati<sup>8</sup> e sulla mole di lavoro gravante sulla predetta struttura, dal momento che il controllo di regolarità contabile<sup>9</sup> si aggiunge agli altri compiti già affidati alla stessa struttura dalla legge regionale n. 10 del 1991, fra cui anche l'effettuazione delle analisi economiche e del controllo di gestione della spesa. Una formula quest'ultima piuttosto vaga e che non corrisponde all'effettiva operatività all'interno dell'amministrazione regionale del controllo di gestione, che pure risulta essere previsto nell'ambito del più generale processo di riforma dell'ente, resosi necessario in attuazione delle deleghe disposte in forza della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3.

---

<sup>8</sup> Oltre che rallentamenti e possibili imprecisioni nella predisposizione dei documenti contabili ed in particolare del rendiconto generale con l'inserimento manuale dei dati a sistema.

<sup>9</sup> Il controllo di regolarità contabile sugli atti di accertamento di entrata concerne la corretta quantificazione dell'entrata e la corrispondenza dell'atto alla documentazione dell'entrata relativa al pertinente capitolo di bilancio. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando la corretta quantificazione della spesa e la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata, nonché accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio e che non sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato ovvero che sia riferibile ai residui piuttosto che alla competenza o viceversa.

Il controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno.

Il controllo di regolarità contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

## 1.4. Raffronto con i precedenti esercizi.

| Entrate                   |    | 2003        | 2004        | 2005        | Variazioni |           |
|---------------------------|----|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|                           |    |             |             |             | 2003/2004  | 2004/2005 |
| Previsioni iniziali (I)   | RS | 503.346.645 | 523.206.192 | 495.150.099 | 3,95%      | -5,36%    |
|                           | CP | 318.758.000 | 326.488.000 | 306.901.000 | 2,43%      | -6,00%    |
| Previsioni definitive (D) | RS | 503.346.645 | 523.206.192 | 495.150.099 | 3,95%      | -5,36%    |
|                           | CP | 318.758.000 | 326.488.000 | 308.651.000 | 2,43%      | -5,46%    |
| Variazione in % di D su I | RS | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |            |           |
|                           | CP | 0,00%       | 0,00%       | 0,57%       |            |           |
| Accertamenti finali (A)   | RS | 481.995.435 | 522.822.466 | 438.058.160 | 8,47%      | -22,32%   |
|                           | CP | 434.567.469 | 384.608.988 | 406.146.076 | -11,50%    | 5,60%     |
| Percentuale di A su D     | RS | 95,76%      | 99,93%      | 82,02%      |            |           |
|                           | CP | 136,33%     | 117,80%     | 131,59%     |            |           |
| Riscossioni (S)           | RS | 100.468.333 | 36.402.483  | 204.531.792 | -63,77%    | 461,86%   |
|                           | CP | 292.888.379 | 375.878.872 | 227.542.310 | 28,34%     | -39,46%   |
| Percentuale di S su D     | RS | 19,96%      | 6,96%       | 41,31%      |            |           |
|                           | CP | 91,88%      | 115,13%     | 73,72%      |            |           |
| Residui al 31/12 (RS)     | RS | 381.527.102 | 486.419.982 | 233.526.368 | 27,49%     | -51,99%   |
|                           | CP | 141.679.090 | 8.730.117   | 178.603.766 | -93,84%    | 1945,83%  |
| Percentuale di RS su D    | RS | 75,80%      | 92,97%      | 47,16%      |            |           |
|                           | CP | 44,45%      | 2,67%       | 57,87%      |            |           |

| Spese                       |    | 2003        | 2004        | 2005        | Variazioni |           |
|-----------------------------|----|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|                             |    |             |             |             | 2003/2004  | 2004/2005 |
| Stanziamenti iniziali (I)   | RS | 296.517.059 | 272.267.486 | 189.870.668 | -8,18%     | -30,26%   |
|                             | CP | 410.692.437 | 341.603.200 | 376.659.300 | -16,82%    | 10,26%    |
| Stanziamenti definitivi (D) | RS | 296.517.059 | 272.267.486 | 189.870.668 | -8,18%     | -30,26%   |
|                             | CP | 411.782.687 | 410.830.200 | 408.436.945 | -0,23%     | -0,58%    |
| Variazione in % di D su I   | RS | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |            |           |
|                             | CP | 0,27%       | 20,27%      | 8,44%       |            |           |
| Impegni (I)                 | RS | 288.656.142 | 263.298.107 | 152.681.505 | -8,78%     | -42,01%   |
|                             | CP | 362.371.791 | 334.392.921 | 382.591.603 | -7,72%     | 14,41%    |
| Percentuale di I su D       | RS | 97,35%      | 96,71%      | 80,41%      |            |           |
|                             | CP | 88,00%      | 81,39%      | 93,67%      |            |           |
| Pagamenti (P)               | RS | 200.379.167 | 203.906.990 | 129.452.631 | 1,76%      | -36,51%   |
|                             | CP | 178.381.279 | 203.913.372 | 307.661.528 | 14,31%     | 50,88%    |
| Percentuale di P su D       | RS | 67,58%      | 74,89%      | 68,18%      |            |           |
|                             | CP | 43,32%      | 49,63%      | 75,33%      |            |           |
| Economie (E)                | RS | 7.860.917   | 8.969.380   | 37.189.163  | 14,10%     | 314,62%   |
|                             | CP | 49.410.895  | 76.437.279  | 25.845.343  | 54,70%     | -66,19%   |
| Percentuale di E su D       | RS | 2,65%       | 3,29%       | 19,59%      |            |           |
|                             | CP | 12,00%      | 18,61%      | 6,33%       |            |           |
| Residui (RS)                | RS | 88.276.974  | 59.391.117  | 23.228.874  | -32,72%    | -60,89%   |
|                             | CP | 183.990.512 | 130.479.550 | 74.930.074  | -29,08%    | -42,57%   |
| Percentuale di RS su D      | RS | 29,77%      | 21,81%      | 12,23%      |            |           |
|                             | CP | 44,68%      | 31,76%      | 18,35%      |            |           |

Fonte: Corte dei conti su dati rendiconto generale della Regione TAAS es. 2003, 2004, 2005.

Confrontando la gestione delle entrate relativa all'esercizio 2004 con quella dell'esercizio considerato si può evidenziare che, a fronte di previsioni definitive ridottesi da euro 326.488.000,00 ad euro 308.651.000,00, gli accertamenti di competenza che erano pari ad euro 384.608.988,56 sono aumentati (euro 406.146.076,01) di complessivi euro 21.537.087,45; diversamente, invece, per quanto concerne le riscossioni in conto competenza (euro 227.542.310,10) che erano pari ad euro 375.878.871,90 ed hanno subito una significativa riduzione di euro 148.336.561,80. I residui attivi formatisi nell'esercizio di competenza che per il 2004 ammontavano a euro 8.730.116,66 sono incrementati di euro 169.873.649,25 (euro 178.603.765,91) ed i residui derivanti dagli esercizi precedenti che nel 2004 erano pari ad euro 486.419.982,23 nel 2005 si sono ridotti ad euro 233.526.367,91 con una differenza in negativo di euro 252.893.614,32.

Nel dettaglio, riguardando le gestioni considerate con riferimento alle categorie in cui risulta articolato il conto delle entrate deve osservarsi che per quanto riguarda le entrate tributarie le previsioni definitive sono incrementate passando da euro 283.600.000,00 ad euro 288.600.000,00 con una differenza in positivo di euro 5.000.000,00. Gli accertamenti che nell'esercizio 2004 ammontavano ad euro 354.282.562,88 sono aumentati di euro 26.371.217,09 assommando nel 2005 ad euro 380.653.779,97. Infine, le relative riscossioni hanno subito una significativa riduzione (euro 143.302.310,91) passando da euro 346.268.464,28 ad euro 202.966.153,37. Per quanto concerne le entrate del Tit. II si osserva una riduzione sia per quanto attiene le previsioni definitive passate da euro 42.888.000,00 ad euro 20.051.000,00 che per quanto attiene gli accertamenti e le riscossioni passate da euro 29.606.707,62 ad euro 24.576.156,73. In particolare, le entrate relative alla cat. III (proventi dei servizi pubblici minori) non ricomprendono più i proventi dei tributi speciali catastali e le entrate del capitolo relativo ai diritti per il rilascio di estratti e copie da parte degli Uffici del Libro Fondiario. Queste voci si rinviengono nell'ambito dei capitoli aggiunti allo stato di previsione dell'entrata, alla luce della previsione contenuta nell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 6 e del Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/A che all'art. 1 dispone *l'istituzione dei capitoli aggiunti di cui all'annessa tabella A, che vanno ad aggiungersi allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2005 per le entrate accertate residue dell'esercizio 2004 e degli esercizi precedenti*. Nella categoria citata permangono le entrate relative ai proventi da inserzione e vendita del Bollettino Ufficiale della Regione le cui previsioni definitive e relative riscossioni di competenza risultano in diminuzione passando, rispettivamente, da 310.000,00 euro ad euro 180.000,00 e da euro 282.377,13 ad euro 121.214,92 in ragione del fatto che, ai

sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, le pubblicazioni per le Province di Trento e Bolzano e per gli enti locali sono gratuite.

Le ulteriori voci in entrata relative ai redditi da terreni e fabbricati, agli interessi su giacenze di cassa ed a redditi e canoni vari, che compongono la categoria IV (Proventi dei beni regionali) del medesimo Tit. II, mostrano complessivamente un incremento in quanto a previsioni definitive, passate da euro 960.000,00 ad euro 1.120.000,00, ma per quanto riguarda, invece, gli accertamenti, passati da euro 805.883,67 ad euro 672.479,20 e le riscossioni passate da euro 745.198,63 ad euro 550.446,51 la variazione assume segno negativo. Diversamente per quanto riguarda la categoria V *Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione* ove la variazione intervenuta, sia nelle previsioni definitive (passate da euro 1.150.000,00 ad euro 2.000.000,00), che negli accertamenti e nelle riscossioni (passati da euro ad euro 4.328.688,90 ad euro 5.367.915,60) ha assunto segno positivo.

Confrontando la gestione delle spese relativa all'esercizio 2004 con quella dell'esercizio considerato si può evidenziare che, a fronte di stanziamenti definitivi ridottisi da euro 410.830.200,00 ad euro 408.436.945,00, gli impegni di spesa che ammontavano nell'esercizio 2004 ad euro 334.392.921,93 hanno subito un incremento pari a euro 48.198.680,60, risultando ammontanti a euro 382.591.602,53. In particolare, con riferimento alla classificazione economica del conto della spesa, risultano incrementati in modo significativo gli impegni di parte corrente passati da euro 195.685.999,52 ad euro 275.296.550,31 mentre si sono ridotti gli impegni in conto capitale passati da euro 138.706.922,41 ad euro 107.295.052,22.

Per quanto riguarda i pagamenti di competenza che nell'esercizio 2004 ammontavano ad euro 203.913.371,61 questi sono aumentati nell'esercizio 2005 di euro 103.748.146,42 assommando a complessivi euro 307.661.528,03. I residui passivi di competenza che erano pari ad euro 130.479.550,32 hanno fatto registrare una riduzione di euro 55.549.475,82, risultando pari a euro 74.930.074,50.

## **2. Profili normativi.**

### *2.1. Norme di attuazione.*

Nel corso dell'anno 2005 sono stati emanati tre decreti concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol riguardanti la Provincia Autonoma di Bolzano: il d.lgs. 23 maggio 2005, n. 99, che reca modifiche ed integrazioni al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 in materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico in provincia di Bolzano; il d.lgs. 6 giugno 2005, n. 120, concernente modifiche alle tabelle organiche del personale degli uffici dell'amministrazione statale in provincia di Bolzano ed il d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124, che reca modifiche ed integrazioni al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 in materia di uso delle lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano.

### *2.2. Attività legislativa regionale.*

Per quanto concerne la produzione normativa afferente l'anno 2005 sono stati emanati nel corso dell'anno dieci provvedimenti legislativi qui di seguito elencati, cinque dei quali a carattere finanziario:

- ✓ le leggi regionali 24 marzo 2005, n. 4 e 6 dicembre 2005 n. 8 che approvano, rispettivamente, il "Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2003" e il "Rendiconto generale per l'esercizio 2004";
- ✓ la legge regionale 12 luglio 2005, n. 6 concernente "Assestamento e variazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2005";
- ✓ la legge regionale 6 dicembre 2005, n. 9 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 (legge finanziaria)";
- ✓ la legge regionale 14 dicembre 2005, n. 10 che approva il "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e triennale 2006-2008".

Gli altri provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'anno hanno riguardato in particolare:

- ✓ "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 ;
- ✓ "Modifica della denominazione ufficiale del Comune di Roncegno in Roncegno Terme" legge regionale 22 marzo 2005, n. 2;
- ✓ "Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Egna e di Montagna" legge regionale 22 marzo 2005, n. 3;
- ✓ "Modifica della denominazione ufficiale del Comune di Ruffrè" legge regionale 8 aprile 2005, n. 5;

✓ “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

La legge 18 febbraio 2005, n. 1 contiene una serie di misure legate al settore della previdenza ed assicurazioni sociali, relativamente a: a) la copertura previdenziale dei periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura dei figli fino al terzo anno di vita o entro i tre anni dalla data di adozione o di affidamento (*art. 1*) o all’assistenza di familiari gravemente non autosufficienti a favore di soggetti (esclusi pubblici dipendenti) residenti nella Regione da almeno 5 anni o che abbiano cumulato una residenza storica pari ad almeno quindici anni (*art. 2*) b) l’assegno integrativo al nucleo familiare (con almeno due figli a carico) corrisposto a lavoratori o lavoratrici disoccupati o iscritti nelle liste di mobilità (*art. 3*)<sup>10</sup>. La legge reca, inoltre, modifiche in materia di: (*art. 5*) assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi (legge regionale 11 settembre 1961, n. 8); (*art. 6*) provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori (legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1); (*art. 7*) adeguamento degli interventi previdenziali relativi ai contributi per il riscatto ai fini pensionistici dei periodi di lavoro prestati (legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14); (*art. 8*) erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato ed assistenza sociale (legge regionale 9 agosto 1957, n. 15); (*artt. 9-10*) interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (legge regionale 25 luglio 1992, n. 7)<sup>11</sup>; (*art. 11*) indennità regionale a favore dei disoccupati (legge regionale 27 novembre 1993, n. 19); interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base regionale (legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3)<sup>12</sup>.

Nelle disposizioni finali e transitorie è autorizzata la spesa annua complessiva di 30 milioni di euro e si prevede, inoltre, che gli interventi siano autorizzati in coerenza con le politiche sociali e del lavoro promosse dalle due Province autonome. Pertanto, con regolamento regionale, adottato di concerto con ciascuna Provincia sono determinati gli interventi da attivare con riferimento alle specifiche realtà locali ed alle differenti dinamiche dei mercati del lavoro locali.

<sup>10</sup> La determinazione delle condizioni economiche del nucleo familiare ai fini dell’ottenimento dell’assegno è affidata alla Regione sulla base dei parametri individuati con regolamento approvato d’intesa fra la stessa Regione e le due Province.

<sup>11</sup> Fra le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 7/1992 è da evidenziare l’introduzione di un capitolo I bis intitolato “contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare” ove vengono individuate per l’appunto nelle casalinghe i soggetti beneficiari del contributo consistente in una percentuale variabile dal 30 per cento al 50 per cento del versamento volontario e non può superare complessivamente i 500 euro annui pro capite per un periodo massimo di dieci anni.

<sup>12</sup> Fondo parcheggio regionale costituito da uno o più fondi complementari a livello regionale al fine di scongiurare la dispersione di risorse finanziarie al di fuori del territorio regionale.

Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione della nuova disciplina sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che devono indicare alla Regione i loro fabbisogni finanziari sulla base dei quali vengono ripartiti i fondi a disposizione del settore.

La legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 che recepisce le innovazioni introdotte dalla legge 8 novembre 2000, n. 328<sup>13</sup> e dal relativo decreto legislativo di attuazione 4 maggio 2001, n. 207<sup>14</sup>, prevede, in particolare: la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona. Con la predetta definizione, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge, si intendono individuare quegli enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che, senza fini di lucro, si propongano di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno o di disagio individuale e familiare. Le aziende sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari e, una volta che queste sono state autorizzate e accreditate dal servizio sanitario provinciale, la loro attività in tale settore è a carico del fondo sanitario.

Le aziende in argomento godono di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della stessa legge regionale, le aziende si dotano degli strumenti e degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico.

Oltre al sistema di controlli interni di cui le aziende devono dotarsi, è prevista anche una forma di controllo esterno esercitata dalla Giunta provinciale sotto forma di controllo preventivo di legittimità sui regolamenti, sulle deliberazioni concernenti le tariffe dei servizi prestati (che devono tener conto delle direttive provinciali in materia) e su gli altri provvedimenti che gli organi delle aziende intendano, di propria iniziativa, sottoporre alla Giunta provinciale.

Il processo di riordino delle IPAB, da attuarsi alla luce della novella introdotta dalla legge 21 settembre 2005, n. 7, prevede che le istituzioni esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge siano classificate nelle diverse categorie elencate all'art. 45 e di conseguenza trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, oppure estinte (nel caso in cui abbiano un patrimonio ed un bilancio insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti nello Statuto ovvero siano inattive nel campo sociale da almeno due anni solari consecutivi alla

<sup>13</sup> "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona".

<sup>14</sup> "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge n. 328 del 2000.

data di entrata in vigore della legge o per le quali risultino esaurite o non più conseguibili le finalità previste negli statuti) o, infine, trasformate in persone giuridiche di diritto privato.

Si ritiene opportuno segnalare, facendo seguito a quanto riportato nel precedente referto circa la questione di legittimità costituzionale promossa dallo Stato davanti alla Corte Costituzionale (con ricorso n. 37, depositato in data 8 marzo 2005), in merito all'art. 55 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 di "Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali", la sentenza n. 132 del 23 marzo 2006 che ne ha dichiarata l'illegittimità costituzionale. Al riguardo, si rammenta che la disposizione impugnata rinvia alle Province Autonome di Trento e di Bolzano la disciplina dell'ordinamento del personale dei Comuni e la regolazione delle funzioni dei dirigenti e segretari comunali. La Corte Costituzionale ha accolto la tesi sostenuta dal ricorrente che la disposizione impugnata violi l'art. 4, primo comma, e l'art. 65 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige) i quali attribuiscono alla Regione il compito di definire i principi generali cui devono attenersi i Comuni nell'esercizio della potestà regolamentare, escludendo, quindi, ogni competenza in materia delle Province<sup>15</sup>. I Comuni, infatti, possono regolamentare l'ordinamento del proprio personale, nel cui ambito devono essere compresi anche i segretari comunali, con l'osservanza dei principi generali dettati dalla legge regionale. Sull'assetto dato delle competenze normative nella Regione Trentino Alto Adige nello specifico settore considerato non ha avuto alcuna incidenza la riforma recata dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, infatti, l'art. 105 del TUEL contiene una clausola di salvaguardia a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano che, in quanto contenuta in un norma di legge ordinaria, non risulta idonea a modificare l'assetto delle competenze fissato dallo Statuto regionale, approvato con legge costituzionale. Alla luce della predetta disciplina statutaria la norma regionale impugnata non si limita a fissare i principi generali, entro i quali i Comuni possono esercitare il proprio potere regolamentare, ma attribuisce alle due Province il compito di legiferare in materia, sia pure rispettando l'autonomia organizzativa dei Comuni ed i principi generali enunciati dalla stessa legge regionale.

<sup>15</sup> L'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 670/1972 prevede in materia una competenza esclusiva della Regione.

### 2.3. Attività di produzione regolamentare.

Sono stati adottati, con decreto del Presidente della Regione, tredici provvedimenti a carattere regolamentare elencati in nota<sup>16</sup>, la maggior parte dei quali riguarda l'approvazione di testi unici e coordinati di leggi regionali.

Da segnalare i due decreti riguardanti il “pacchetto famiglia e previdenza sociale”: il n. 9 del 15 giugno 2005 ed il n. 13 del 27 ottobre 2005. Il primo approva il regolamento che dispone in materia di “pacchetto famiglia e previdenza sociale” in attuazione della legge regionale 18 febbraio 2005 n. 1, di “interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”: legge regionale 25 luglio 1992 n. 7, e di “provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici”: legge regionale 9 dicembre 1976 n. 14; il secondo dispone in merito all'individuazione dei criteri ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare del soggetto richiedente le prestazioni previdenziali.

Si segnalano, inoltre, i quattro Testi unici (d.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L - “Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”, d.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L - Approvazione del Testo Unico delle leggi

<sup>16</sup> D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L - Approvazione del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L - Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L - Modifiche al d.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige).

D.P.Reg. 4 marzo 2005 n. 5/L - Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, delle opere e degli acquisti finanziati dalla Regione.

D.P.Reg. 17 marzo 2005 n. 6/L - Approvazione Regolamenti di esecuzione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi regionali in materia di iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale, approvato con d.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L.

D.P.Reg. 05 maggio 2005 n. 7/L - Modifica del Regolamento per la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, del programma d'esame e della votazione minima richiesta per il superamento dei concorsi e delle selezioni per l'accesso ai diversi profili professionali emanato con d.P.G.R. 4 marzo 1999 n. 2/L.

D.P.Reg. 05 maggio 2005 n. 8/L - Approvazione del Testo coordinato dalle disposizioni delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 2 gennaio 1976, n. 1, 9 dicembre 1976, n. 14, 9 agosto 1957, n. 15, 25 luglio 1992, n. 7, 27 novembre 1993, n. 19, 27 febbraio 1997 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni con le disposizioni contenute nella legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 relativa a Pacchetto famiglia e previdenza.

D.P.Reg. 15 giugno 2005 n. 9/L - Approvazione del Regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 Pacchetto famiglia e previdenza sociale.

D.P.Reg. 27 luglio 2005 n. 10/L - Regolamento di attuazione del Fondo di garanzia interconsortile regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

D.P.Reg. 27 luglio 2005 n. 11/L - Modifica del regolamento di esecuzione della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e successive modificazioni recante norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale.

D.P.Reg. 27 ottobre 2005 n. 12/L - Modifica del Regolamento concernente la Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni emanato con D.P.Reg. 25 febbraio 2003, n. 2/L.

D.P.Reg. 27 ottobre 2005 n. 13/L - Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente Pacchetto famiglia e previdenza sociale, relativo alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente le varie prestazioni regionali.

regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, d.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L "Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", d.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L Modifiche al d.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige") adottati nel corso dell'anno 2005 in tempi molto rapidi, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e prima dell'inizio delle procedure per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali. Il decreto 27 ottobre 2005, n. 12 ha definito, con decorrenza 1 novembre 2005, le nuove attribuzioni degli uffici e delle ripartizioni in cui risulta articolata la struttura regionale a seguito delle modifiche di competenze stabilite dalla legge 21 luglio 2003, n. 3.

Infine, vale la pena evidenziare, ancora una volta che, nonostante siano tuttora in vigore le disposizioni contenute nel d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 in materia di controllo di legittimità su atti, non risultano pervenuti nel corso dell'anno 2005 al controllo della Sezione di Trento i regolamenti adottati con decreti del Presidente della Regione, diversamente da quanto avviene per i regolamenti adottati con decreti del Presidente della Provincia.

#### *2.4. Novità in materia di ordinamento contabile e amministrativo.*

Non vi sono novità particolari da riferire per quanto concerne l'ordinamento amministrativo ed, in particolare, in ordine all'adeguamento ai principi introdotti dalla legge n. 421 del 1992 e dal d.lgs. n. 29 del 1993 (ora d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). A tal proposito, l'Amministrazione regionale, nel far presente che la Giunta, nel corso della precedente legislatura, aveva presentato alcuni disegni di legge che il Consiglio regionale non ha approvato, ritiene che non sussista più l'obbligo di recepimento dei predetti principi alla luce della riforma del Titolo V Parte II della Costituzione e di quanto disposto, in particolare, dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Non vi sono neppure novità di particolare rilievo da riferire con riguardo alla disciplina contabile regionale (vedi *infra* pag. 7) che pure necessiterebbe di una revisione generale per rendere la legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, così risalente nel tempo, più adeguata alle tante novità intervenute nella disciplina a livello nazionale e locale in materia di contabilità, eliminando nel contempo quelle disposizioni che non trovano più concreta applicazione o che risultano addirittura in contrasto con norme sopravvenute.

Per completezza espositiva si ritiene, comunque, opportuno segnalare alcune novità minime introdotte nell'ordinamento contabile regionale in forza della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

L'art. 13 della predetta legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, così come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 (concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005–2007 della Regione – Legge Finanziaria) istituisce, a decorrere dall'esercizio 2005, nel bilancio regionale il Fondo Unico per il finanziamento delle funzioni delegate e trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di alcune leggi regionali<sup>17</sup>.

Tale fondo è destinato anche al finanziamento delle spese a carico delle Province relative al funzionamento del servizio del Catasto e risulta suddiviso in due parti in relazione al finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale, con distinzione di eventuali quote relative ad assegnazioni di natura straordinaria. Le risorse relative al fondo vengono assegnate alle Province in forza di apposite delibere di Giunta che tengono conto non soltanto dei programmi provinciali, in coerenza con le linee programmatiche regionali, (art. 13 della legge regionale n. 1 del 2004), ma anche (art. 7 della legge regionale n. 5 del 2004) dei fabbisogni finanziari indicati dalle stesse Province. Nelle delibere di assegnazione la Giunta può indicare eventuali vincoli di destinazione per il loro impiego da parte della Provincia beneficiaria e comunque stabilisce le modalità di erogazione.

<sup>17</sup> Leggi regionali: 9 agosto 1957 n. 15; 11 settembre 1961 n. 8; 14 febbraio 1964 n.8; 2 gennaio 1976 n. 1; 9 dicembre 1976 n. 14; 2 settembre 1978 n. 17; 28 luglio 1988 n. 15; 24 maggio 1992 n. 4 ; 25 luglio 1992 n. 7; 28 febbraio 1993 n. 3; 27 novembre 1993 n. 19; 19 luglio 1998 n. 6; 14 agosto 1999 n. 5; 20 novembre 1999 n. 6; 17 aprile 2003 n. 3 e successive modifiche e integrazioni.

**3. Previsioni iniziali e stanziamenti definitivi.**

| <b>ENTRATE 2005</b> |                            |                              |             |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>TITOLO</b>       | <b>Previsioni iniziali</b> | <b>Previsioni definitive</b> | <b>%*</b>   |
| <b>Tit.I</b>        | <b>288.600.000,00</b>      | <b>288.600.000,00</b>        |             |
| Cat:II              | 288.600.000,00             | 288.600.000,00               |             |
| <b>Tit.II</b>       | <b>18.301.000,00</b>       | <b>20.051.000,00</b>         | <b>9,56</b> |
| Cat:III             | 1.480.000                  | 1.480.000                    |             |
| Cat:IV              | 1.120.000                  | 1.120.000                    |             |
| Cat:V               | 2.000.000                  | 2.000.000                    |             |
| Cat:VII             | 3.000.000                  | 3.000.000                    |             |
| Cat IX              | -                          | -                            |             |
| Cat X               | 10.701.000                 | 12.451.000                   | 16,35       |
| <b>Tit.III</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     |             |
| Cat XI              |                            |                              |             |
| Cat XIII            |                            |                              |             |
| <b>TOT</b>          | <b>306.901.000,00</b>      | <b>308.651.000,00</b>        | <b>0,57</b> |

Fonte: Corte dei conti su dati rendiconto Regione TAAS es. 2005

\*(percentuale di scostamento rilevata \*\*entrate articolate per categorie

| <b>SPESE 2005</b>                     |                              |                                |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>CATEGORIA</b>                      | <b>Stanziamenti iniziali</b> | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>%*</b>   |
| I Servizi regionali                   | 41.795.000,00                | 41.795.000,00                  | 0           |
| II Personale in servizio              | 21.115.000,00                | 23.025.000,00                  | + 9,05      |
| III Personale in quiescenza           | 926.000,00                   | 1.056.000,00                   | + 14,04     |
| IV Acquisto beni e servizi            | 14.694.300,00                | 14.994.300,00                  | + 2,04      |
| V Trasferimenti                       | 125.420.000,00               | 194.769.325,00                 | + 55,29     |
| VI Interessi                          | 90.000,00                    | 90.000,00                      | 0           |
| VII Poste compensative                | 10.511.000,00                | 12.998.725,55                  | + 23,67     |
| IX Somme non attribuibili             | 70.590.000,00                | 9.294.274,45                   | - 86,83     |
| X Beni immobili ed opere              | 6.000.000,00                 | 6.000.000                      | 0           |
| XI Trasferimenti                      | 77.018.000,00                | 97.346.000,00                  | + 26,39     |
| XII Partecipazioni azionarie          | --                           | 568.320,00                     | 100         |
| XV somme non attribuibili             | 5.000.000,00                 | 3.000.000,00                   | - 40,00     |
| XVI beni mobili macchine attrezzature | 3.500.000,00                 | 3.500.000,00                   | 0           |
| X Beni immobili ed opere              |                              |                                |             |
| XI Trasferimenti                      |                              |                                |             |
| <b>TOT</b>                            | <b>376.659.300,00</b>        | <b>408.436.945,00</b>          | <b>8,44</b> |

Fonte: Corte dei conti su dati rendiconto Regione TAAS es. 2005.

\*(percentuale di scostamento rilevata)

Come si è già detto le previsioni iniziali recano entrate per euro 306.901.000,00 e spese per euro 376.659.300,00 in conto competenza ed al divario pari a euro 69.758.300 relativo alla competenza si è provveduto con il ricorso all'avanzo dell'esercizio precedente.

La legge di bilancio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate nonché l'impegno ed il pagamento delle spese così come riportate rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese. Per quanto riguarda queste ultime l'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2004, n 6 ne ha approvato il totale generale in termini di competenza per euro 376.659.300,00 ed in termini di cassa per euro 572.946.482,00.

Per quanto riguarda i fondi di riserva di cui all'art. 5 della legge di bilancio, l'importo del fondo per spese obbligatorie e d'ordine riguardanti le voci elencate in apposito allegato alla previsione e per le quali è concessa alla Giunta la facoltà di cui all'art. 17 della legge regionale n. 10 del 1991, è previsto in euro 1.500.000,00. L'importo del fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 18 della citata legge regionale n. 10 del 1991 è fissato in euro 1.000.000,00. Infine, l'importo del fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze del bilancio di cassa di cui al successivo art. 19 risulta fissato in euro 2.000.000,00.

Il provvedimento di assestamento, approvato con legge regionale 12 luglio 2005, n. 6, ha incrementato gli stanziamenti di alcuni settori della spesa al fine di adeguarli alle effettive esigenze rilevate nel corso dell'esercizio.

Complessivamente la manovra di assestamento ha comportato, per quanto riguarda la competenza un aumento delle entrate extratributarie di euro 1.750.000,00, mentre le spese hanno fatto registrare un incremento pari ad euro 31.777.645,00, di cui euro 12.881.325,00 nelle spese correnti e euro 18.896.320,00 nelle spese in conto capitale. Le previsioni definitive delle entrate ammontano, quindi, ad euro 308.651.000,00 mentre il totale delle previsioni di spesa risulta di euro 408.436.945,00.

Alla copertura dell'ulteriore onere di euro 30.027.645,00 relativo alla competenza si è provveduto con il ricorso all'avanzo dell'esercizio precedente che nella sua consistenza complessiva pari ad euro 331.711.103,73 è stato definitivamente accertato con la legge regionale 6 dicembre 2005, n. 8 che approva il rendiconto generale dell'esercizio 2004.

Le variazioni più significative che la manovra di assestamento ha comportato relativamente alla competenza hanno avuto riguardo alle voci di seguito elencate:

per le entrate:

- ✓ cap. 1460 – entrate extratributarie categoria X incremento di euro 1.750.000,00.

per le spese correnti:

- ✓ cap. 650. categoria V incremento di euro 1.750.000,00 nelle spese per l'erogazione dell'indennità *una-tantum* del fondo di previdenza delle Casse mutue;

- ✓ cap. 1985 – categoria V incremento di euro 10.249.325,00 nel Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

per le spese in conto capitale:

- ✓ cap. 2300 categoria XV riduzione di euro 2.000.000,00 del Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi;

- ✓ cap. 2050 – categoria XI incremento di euro 20.000.000,00 delle spese per finanziamento opere ed interventi di immobili di proprietà IPAB, dei Comuni e delle Comunità comprensoriali destinati all'esercizio di attività assistenziale;
- ✓ cap. 2081 – categoria XI incremento di euro 580.000,00 per spese di valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali;
- ✓ cap. 2200 – categoria XII incremento di euro 568.320,00 per sottoscrizione di quote di capitale della Trento Fiere s.p.a.

A proposito di variazioni intervenute in corso d'esercizio debbesi evidenziare, inoltre, che, in forza di quanto previsto all'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 6<sup>18</sup>, con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/A, sono stati istituiti dei capitoli *aggiunti* allo stato di previsione dell'entrata, per le entrate accertate residue dell'esercizio 2004 e degli esercizi precedenti non aventi riferimento ad alcuno dei capitoli iscritti nello stato di previsione delle entrate, nonché sono stati istituiti dei capitoli *aggiunti* allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2005, per le spese già impegnate degli esercizi precedenti non aventi riferimento ad alcuno dei capitoli iscritti nello stato di previsione delle spese.

Il provvedimento, che ha un solo precedente piuttosto risalente nel tempo, si è reso necessario, in base a quanto motivato dall'amministrazione, in sede di relazione di accompagnamento, *a seguito della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 con la quale sono stati cancellati dalla competenza del bilancio regionale diversi capitoli sia dell'entrata che della spesa, mentre permanevano somme residue da introitare e da liquidare per il periodo di competenza da parte dell'Amministrazione regionale*. Dalla lettura delle tabelle A e B, allegate al citato provvedimento del 1 febbraio 2005, si può ricavare che:

- i capitoli aggiunti allo stato di previsione dell'entrata presentavano residui di cassa al 1° gennaio 2005 per euro 2.330.323,33 con una previsione di cassa di euro 2.326.456,00;
- i capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa presentavano residui di cassa al 1° gennaio 2005 per euro 103.611.904,86, con una previsione di cassa di euro 103.611.904,86.

La terminologia utilizzata per individuare i capitoli in questione è tale da far ritenere che gli stessi siano di nuova creazione e che si vadano effettivamente ad aggiungere al novero dei capitoli già esistenti, ma in effetti si tratta di capitoli già in essere nel bilancio regionale relativo all'esercizio 2004 e che sono stati riclassificati, subendo una modifica nella numerazione, il che

<sup>18</sup> L'Art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 6 dispone espressamente che " Con decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede all'istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa..."

ha comportato una loro riallocazione all'interno della struttura stessa del documento contabile. Si tratta, quindi, di una serie di capitoli che vanno a costituire, in qualche misura, una sorta di *gestione stralcio* che, proprio per la sua natura transitoria di fenomeno gestorio destinato ad estinguersi, ricevono in tal modo una maggiore visibilità.

Nella tabella di seguito riportata si elencano le risultanze da rendiconto generale della regione esercizio 2005 relative ai capitoli interessati dal citato provvedimento del 1° febbraio 2005 n. 3/A.

| ENTRATE       | Dati in euro<br>gestione di cassa |                     |                    |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CAPITOLO      | PREVISIONI                        | VERSAMENTI          | MINOR/MAGG ENTRATE |
| 3200          | 4.417,02                          | 2.281,25            | -2.135,77          |
| 3210          | 1.850,29                          | 15,00               | -1.835,27          |
| 3900          | 2.320.188,71                      | 2.324.056,04        | +3.867,33          |
| <b>TOTALE</b> | <b>2.326.456,02</b>               | <b>2.326.352,29</b> | <b>-101,71</b>     |

| SPESE    | Dati in euro<br>gestione di cassa |               |                  |
|----------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| CAPITOLO | PREVISIONI                        | PAGAMENTI     | MINOR/MAGG SPESE |
| 5040     | 3.101.545,85                      | 17.725,40     | -3.083.820,45    |
| 5041     | 139.488,73                        |               | -139.488,73      |
| 5044     | 93.883,09                         | 24,34         | -93.858,75       |
| 5045     | 65.643,12                         | 16.978,76     | -48.664,36       |
| 5046     | 691.853,69                        | 184.660,61    | -507.193,08.     |
| 5115     | 69.549,57                         | 2.490,75      | -67.058,82       |
| 5205     | 1.486.708,62                      | 888.417,15    | -598.291,47      |
| 5230     | 27.652,24                         | 14.740,27     | -12.911,97       |
| 5232     | 29.657,83                         |               | -29.657,83       |
| 5315     | 129.625,66                        | 52.112,56     | -77.513,10       |
| 5550     | 28.099,24                         | 9.742,39      | -18.356,85       |
| 5850     | 22.418,88                         |               | -22.418,88       |
| 5855     | 17.674,95                         | 16.072,25     | - 1.602,70       |
| 5870     | 12.737,14                         |               | - 12.737,14      |
| 6730     | 303.600,00                        | 303.600,00    |                  |
| 6750     | 9.157.000,00                      | 9.157.000,00  |                  |
| 6800     | 74.470,12                         | 8.776,10      | -65.694,02       |
| 6920     | 93.523,10                         | 1.322,12      | -92.200,98       |
| 6930     | 1.569.038,23                      |               | -1.569.038,23    |
| 6940     | 544.235,71                        |               | -544.235,71      |
| 6941     | 354.250,00                        |               | -354.250,00      |
| 6942     | 35.336.077,01                     | 16.468.803,94 | -18.867.273,07   |
| 6943     | 720.833,33                        |               | -720.833,33      |
| 7040     | 30.919.213,97                     | 30.919.213,97 |                  |
| 7061     | 455.400,00                        | 455.400,00    |                  |